

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-825 del 20/02/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta ACR REGGIANI S.p.A. per impianto ubicato in VIA BIANCHETTA, Comune di BARICELLA (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-867 del 20/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta ACR REGGIANI S.p.A. per impianto ubicato in VIA BIANCHETTA, Comune di BARICELLA (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta ACR REGGIANI S.p.A. per l'impianto, destinato ad attività di CONFEZIONAMENTO CALCESTRUZZO, ubicato in VIA BIANCHETTA, Comune di BARICELLA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune);
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A, B e C al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;
5. Obbliga la ditta ACR REGGIANI S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta ACR REGGIANI S.p.A., C.F. 00778780361, P.IVA 00778780361, con sede legale a Mirandola (MO), in VIA STATALE NORD n. 162, per l'impianto sito a BARICELLA (BO), in VIA BIANCHETTA, ha presentato, nella persona di GABRIELLI FRANCESCO, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. TERRE DI PIANURA in data 14/08/2018 al Prot.n. 19571, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune);

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. TERRE DI PIANURA, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 23-08-2018 al Prot. n. PGBO_2018_19132, Pratica SINADOC 25807/2018, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di BARICELLA, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alla Valutazione di impatto Acustico Distretto PIANURA (PGBO_2018_27741 del 23-11-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PGBO_2018_28489 del 04-12-2018);
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di BARICELLA (PG_2019_24279 del 14-02-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di BARICELLA (PG_2019_24279 del 14-02-2019);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 125.80 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa -- pari a euro 0.00 (Art. 9 Tariffario);
- Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC); - cod.tariffa 12.03.04.01 - Emissioni in

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

atmosfera da impianti ordinari fino a 4 punti di emissione con Q minore di 100.000 Nmc/h pari a euro 125,80 in quanto proseguimento senza modifiche (riduzione del 15% ai sensi dell'art 16 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001);

- Allegato C - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 20/02/2019

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana

Dott. Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta ACR REGGIANI S.p.A.,
ubicato in VIA BIANCHETTA, Comune di BARICELLA (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di

Dilavamento di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di BARICELLA (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e Acque Meteoriche di dilavamento provenienti da aree di transito e coperti, recapitante in Pubblica Fognatura in corrispondenza di via Bianchina.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di BARICELLA con parere favorevole PG_2019_24279 del 14-02-2019, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PGB0_2018_28489 del 04-12-2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Sinadoc n. 25807/2018

Documento redatto in data 20/02/2019

Autorizzazione Unica Ambientale

ACR REGGIANI Spa - Comune di Baricella - via Bianchetta

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato svolta dalla società ACR REGGIANI Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Baricella, via Bianchetta, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società ACR REGGIANI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CARICO SILOS CEMENTO

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	4 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	20 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso provvisto di allarme sonoro e visivo.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CARICO AUTOBETONIERA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	4 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	20 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso provvisto di allarme sonoro e visivo.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CARICO BILANCIA PESA CEMENTO

Portata massima	200 Nm ³ /h
Altezza minima	4 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il filtro a tasche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso provvisto di allarme sonoro e visivo.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del

gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. Le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per il punto di emissione E2.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ACR REGGIANI Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta ACR REGGIANI S.p.A.,
ubicato in VIA BIANCHETTA, Comune di BARICELLA (BO).**

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Davide Sasdelli, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di BARICELLA ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di BARICELLA per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 14-02-2019 con prot. PG_2019_24279 ;
- Visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di PIANURA, pervenuto in data 23-11-2018 con prot. n. PGB0_2018_27741;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

(→ seguono Prescrizioni)

3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di BARICELLA con nulla osta prot. PG_2019_24279 del 14-02-2019, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

4. Si applicano le prescrizioni impartite dal Servizio territoriale competente di ARPAE, con parere prot. PGBO_2018_27741 del 23-11-2018, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. TERRE DI PIANURA: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Davide Sasdelli, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 25807/2018

Documento redatto in data 20/02/2019



II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio



AI SUAP
Unione Terre di Pianura
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: Istanza di **Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta A.C.R. S.P.A. per l'impianto sito in Baricella Via Bianchetta snc. Rif. SUAP 19161/2018 - **Parere istruttorio**

Matrice aria
Matrice rumore
Matrice scarichi

Con riferimento all'istanza in oggetto presentata dalla Ditta A.C.R. S.P.A. l'impianto sito in Baricella Via Bianchetta snc. trasmessa dal SUAP dell'Unione Terre di Pianura ed acquisita al prot. n. 10080 in data 22/08/2018, alla luce dei pareri di seguito specificati acquisiti al prot. n. 14478 in data 06/12/2018, con la presente si comunica quanto segue:

Conformità urbanistica in merito alle matrici ambientali

L'attività di cui trattasi sita in via Bianchetta snc, ricade in area avente le seguenti destinazioni urbanistiche previste dal P.S.C. e dal R.U.E. vigenti:

P.S.C. : ambito "ASP_C – ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale"

R.U.E. : ambito "ASP 1.1 – ambiti specializzati per attività produttive attuati o in corso di attuazione"

L'attività prevalente risulta essere la produzione di calcestruzzo preconfezionato riconducibile nel R.U.E. nell'uso "C1 – attività manifatturiere o artigianali", attività compatibile con il succitato ambito urbanistico.

Si esprime di conseguenza parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica.

Matrice rumore

La via Bianchetta è zona urbanisticamente adeguata e allo stato non vi sono motivi ostativi in merito alla compatibilità acustica, considerato inoltre che non sono state apportate variazioni alla situazione esistente e che ad oggi, non sono pervenute segnalazioni di problematiche.

Stante la documentazione e il parere espresso da ARPAE PG 25807 del 23/11/2018, nulla-osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere anzidetto.

Matrice scarichi

L'impianto produttivo di Via Bianchetta snc è collocato in zona servita da pubblica fognatura.

Visto il parere di HERA S.P.A., ente gestore della rete fognara, Prot. 111008 del 04/12/2018 e fatte salve le prescrizioni ivi contenute, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, a condizione che vengano rispettate le seguenti indicazioni:



II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio



- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di immissione, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità delle immissioni autorizzate il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale, all'Agenzia A.R.P.A., indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso.

Cordialmente,

Il Responsabile del Settore

Arch. Irene Cavallari¹
Documento firmato digitalmente

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai della sottoscrizione digitale

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 04 dicembre 2018
Prot. n. 111008

UNIONE RENO GALLIERA

SUAP

Via Fariselli n.4
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO

unione@pec.renogalliera.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 23/08/2018 Num. prot.: 0077810
PA&S numero 117/2018

Oggetto: **Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**
Richiedente: "A.C.R. S.p.A."- sita in Via Bianchetta - Comune di Baricella (BO).
SUAP Unione Reno Galliera, prot. n.19856 del 22 agosto 2018 riferimento SUAP 19161/2018.
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue meteoriche.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA trasmessa a questa Società a mezzo p.e.c. in data 23 agosto 2018, con prot. Hera SpA 0077810, presentata dal Signor Paolo Pozzetti in qualità di legale rappresentante della Ditta "**A.C.R. S.p.A.**" esercente l'attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato, sito in via Bianchetta Comune di Baricella(BO), Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

- la ditta produce nello stabilimento calcestruzzo;
- lo stabilimento utilizza acqua nel ciclo produttivo prelevata nella maggior parte da un pozzo artesiano regolarmente autorizzato oltre che da rete acquedottistica ma non si originano scarichi di reflui liquidi dal processo produttivo;
- lo stabilimento è dotato di reti autonome di deflusso dei reflui verso la pubblica fognatura afferente al depuratore intercomunale di Bologna IDAR:
 - rete acque nere (reflui domestici)
 - rete acque meteoriche di dilavamento delle aree di transito e dei coperti che le convogliano ad un impianto di trattamento continuo;
- le reti delle acque meteoriche, per la loro natura e per la tipologia dello stabilimento assumono le caratteristiche di acqua reflua industriale, raccolgono dal perimetro aziendale le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne per il trattamento prima dello scarico nella pubblica fognatura mista di via Bianchina afferente al depuratore di Minerbio Intercomunale;
- nel reticolo fognario di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento sono convogliate anche le acque meteoriche dei coperti degli edifici presenti nell'area;

- le acque reflue meteoriche di dilavamento sono sottoposte ad un trattamento continuo in un impianto interrato composto da:
 - una sezione di accumulo (comparto di calma e sfioro);
 - una sezione di desabbiatura (comparto di disabbiatura);
 - una sezione di filtrazione a coalescenza (comparto di disoleazione);
 tale frazione dopo trattamento viene scaricata in idoneo pozzetto di prelievo e controllo, quindi convogliata mediante condotta nella pubblica fognatura mista di via Bianchina.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche di dilavamento delle aree di transito e dei coperti (acque reflue industriali) dopo il trattamento in precedenza descritto;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le acque reflue di natura industriale dovranno essere opportunamente quantificate con idoneo sistema di misurazione;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
 - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
 - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**

- valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche di dilavamento delle aree di transito e dei coperti e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- del legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella

Arpae - Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Bologna U.O.
Autorizzazioni e Valutazioni
aobo@cert.arpa.emr.it

PEC

e p.c.
PEC

SUAP Terre di Pianura
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**OGGETTO: D.P.R. n° 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla .
Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa, Sito In Via Bianchetta, 1.- Comune Di Baricella
– Trasmissione contributo istruttorio con parere per rilascio nulla-osta acustico.**

Vista la richiesta pervenuta dal S.U.A.P. Terre di Pianura, in data 19/09/2018, agli atti con il protocollo PGBO/2018/21689, circa l'espressione del parere sulla matrice rumore relativamente all'impatto acustico prodotto dall'impianto in oggetto, si esprimono le seguenti valutazioni.

L'impatto acustico dell'attività in oggetto è descritto nella relazione previsionale denominata "valutazione di impatto acustico" datata agosto 2018.

L'attività oggetto di valutazione riguarda la produzione e il confezionamento di calcestruzzo. La relazione ha evidenziato il contributo sonoro determinato dalle lavorazioni e dagli impianti maggiormente impattanti che compongono l'unità produttiva nello specifico: fase di carico del calcestruzzo, nastro trasportatore, carico inerti, impianto di aspirazione, movimentazione dei mezzi e transito dei mezzi in entrata ed in uscita dall'impianto.

Per la stima dell'impatto acustico la relazione previsionale ha preso in esame i livelli sonori presso il punto recettore più prossimo all'impianto. Per questa abitazione il calcolo previsionale ha mostrato il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali. I livelli sonori al confine di proprietà presentano il rispetto, all'interno del periodo di riferimento diurno il rispetto dei limiti di immissione assoluti previsti per la classe V.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'istruttoria è **FAVOREVOLE a condizione che** :

- ***l'attività sia svolta e mantenuta esclusivamente in periodo diurno e secondo il lay-out raffigurato a pagina 26 della relazione previsionale di impatto acustico.***

L'istruttoria è stata condotta dal Tecnico Gallerani Enzo.

Distinti saluti.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Distretto
di Pianura
(dr Vittorio Gandolfi)
firmato digitalmente**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.